



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Generale

Via Ciro il Grande, 21


00144 Roma

[Ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:Ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0063796 P-4.17.1.14

del 10/10/2019



25179163

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/  
IGOP

Via XX Settembre, 97

00187 - ROMA

[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Oggetto: INPS - Ipotesi di CCNI per il personale delle Aree professionali A, B e C, Anno 2018.

Si fa riferimento alla nota di chiarimenti prot.32110, del 16 settembre 2019, con cui codesto Istituto ha riscontrato la richiesta da parte di questo Dipartimento congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP in occasione del controllo congiunto sull'ipotesi di accordo in oggetto previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

Al riguardo, esaminata la documentazione pervenuta, si fa presente quanto segue.

Si prende atto delle assicurazioni fornite in ordine alle previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 nella misura in cui le stesso risultino meramente ripetitive del CCNL, non essendo possibile per il contratto integrativo negoziare istituti non espressamente delegati dal CCNL.

Per quanto concerne l'art.13, rubricato "*Norme in materia di trattamento accessorio*", si ribadisce la necessità che l'istituto del trattamento economico di professionalità (TEP) sia ricondotto alla disciplina della *performance* individuale come, del resto, sottolineato da codesto Ente nella suddetta nota di chiarimenti laddove si indica che "*la corresponsione è collegata al risultato-coefficiente di merito*". Pertanto l'Amministrazione riporterà in sede di sottoscrizione definitiva dell'accordo l'importo annuo massimo. E' tuttavia demandata alle autonome valutazioni dell'Istituto l'opportunità di erogare eventuali acconti previa valutazione intermedia della prestazione resa dal dipendente (cfr art. 7, comma 5, del d.lgs n.165 del 2001), sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Istituto salvo ripetizione all'atto del conguaglio.

In merito all'art.13, comma 6, dell'ipotesi di accordo si ribadiscono le perplessità circa il riassorbimento del TEP all'atto dell'attribuzione della progressione economica del dipendente (PEO), in quanto attraverso il predetto riassorbimento si verrebbe a delinare una commistione tra i due istituti contrattuali (PEO e *performance* individuale) che rispondono a finalità diverse, determinando peraltro un effetto di riallineamento complessivo fra i percettori del TEP e i destinatari della PEO con effetti peraltro contraddittori. Questi ultimi, infatti, per poter accedere alla posizione economica più elevata, risultano destinatari di valutazione positiva ma subiscono una penalizzazione ai fini

dell'erogazione della produttività definita dal TEP. Per quanto esposto, si rimette alla responsabilità dell'Ente la scelta definitiva, sul presupposto che dal prossimo CCNI si provveda ad individuare separatamente le risorse da destinare ai trattamenti economici legati alla performance e quelle da destinare alle progressioni economiche, senza penalizzazioni agli effetti della retribuzione di performance per i destinatari delle seconde.

Le medesime considerazioni sono formulate con riferimento all'art.13, comma 5, dell'ipotesi di accordo atteso che, altrimenti, si configurerebbe un'erogazione senza titolo.

Con riferimento all'art. 14 dell'ipotesi di accordo si ribadisce quanto già evidenziato negli incontri con codesta Amministrazione circa la necessità di una razionalizzazione del sistema indennitario. Tale aspetto, del resto, è stato rilevato nelle precedenti certificazioni nonché dal Collegio dei Sindaci di codesto Ente. Ad ogni buon conto si invita codesto Istituto ad inserire un'apposita clausola nel contratto definitivo che preveda l'efficacia dell'attuale sistema indennitario, disciplinato dal suddetto art.14, fino al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre la data di sottoscrizione definitiva del CCNI 2019.

Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 16, comma 10, dell'ipotesi di accordo si prende atto delle garanzie fornite in ordine all'erogazione del trattamento economico solo in relazione all'effettiva prestazione resa.

Infine, per quanto concerne l'art.18 recante "*Norma programmatica*", nel rammentare le prescrizioni di cui all'art. all'art. 77, comma 4, del CCNL 2016-2018, si prende, altresì, atto delle assicurazioni fornite dall'Ente in merito all'avvio dell'operatività del predetto istituto.

Per quanto sopra riportato, vista anche l'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso nei limiti e con le precisazioni sopraindicate e nei limiti della citata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

